



Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa Gallura

RAS

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

PEC: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

Ministero dell'Ambiente

Dir. Gen. Valutazioni Ambientali

PEC: dgsalvanguardia.ambientale@pwc.minambiente.it

E, p.c.

CACIP

Viale Diaz, 86

Cagliari

Pec: cacip@legalmail.it**INVIATA A MEZZO PEC**

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n.152/2006 relativa al progetto denominato: Terminal GNL nel porto canale di Cagliari. Proponente ISGAS energit Multiutilities S.p.a. (istanza volturata alla Soc. Sardinia LNG S.r.l.).

Riferimento nota ricevuta al prot. n. 964 del 16.01.2019

Nell'ambito del procedimento in oggetto, la società istante, con la nota in riferimento, ha comunicato che il CACIP ha rappresentato la non conformità dell'intervento proposto col Piano Urbanistico Comunale e col Piano Regolatore Territoriale Consortile.

In merito a tale interpretazione si ritiene di dover rappresentare quanto segue.

L'intervento proposto insiste su sedimi ricompresi nel demanio marittimo di competenza della scrivente.

Le aree demaniali di competenza delle AdSP sono state espressamente escluse dal conferimento agli Enti Locali di cui al c.d. federalismo demaniale.

In ogni caso, ai sensi della vigente normativa il Piano Regolatore Portuale è l'unico strumento dotato di potestà pianificatoria su tutte le aree, demaniali e non demaniali, ricomprese nell'ambito portuale.



Il Piano Regolatore Portuale costituisce non solo uno strumento di pianificazione, ma anche un atto generale di programmazione col quale l'AdSP fissa le regole, i criteri e le modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime e non ricomprese nell'ambito portuale.

Le previsioni relative alla utilizzazione funzionale delle aree hanno carattere di "zonizzazione urbanistica" e creano un vincolo di destinazione, con conseguente divieto di utilizzarle per finalità diverse rispetto a quelle previste nel piano medesimo.

Dunque, nessun altro strumento programmatico ha la potestà di pianificare in ambito portuale.

Infatti, il piano regolatore portuale si colloca nel novero dei piani speciali di competenza di quegli Enti pubblici, diversi da Regione e Comune, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale.

Una volta adottato e in vigore il Piano Regolatore Portuale, eventuali strumenti pianificatori adottati da altre amministrazioni hanno l'obbligo di adeguarsi alle sue previsioni.

Tutto ciò premesso, con assoluta evidenza, la conformità urbanistica dell'intervento proposto dovrà essere necessariamente valutata con l'unico parametro delle disposizioni del vigente P.R.P..

Distinti saluti.

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana